SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

(60ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » **(2105)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 681, 683
AUDISIO 682, 683
BERNARDI, *relatore* 683
MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 682

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bussi, Cerreti, Francavilla, Giuntoli, Mammucari, Merloni, Montagnani Marelli, Passoni, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

VACCHETTA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (2105) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, numero 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio

di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, in una delle precedenti sedute si era approvato il primo articolo del disegno di legge, mentre si era rinviato l'esame del secondo articolo per consentire al rappresentante del Governo di raccogliere elementi, da fornire alla Commissione, in merito ad alcune modifiche, proposte dai senatori Audisio e Veronesi.

Do di nuovo lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera:

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 attobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Il nome di "sciroppo da estratto o tintura" seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppo medesimi ».

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come la Commissione ci aveva dato incarico, abbiamo approfondito la materia, tenendo conto delle preoccupazioni manifestate dal senatore Audisio, che sono state concretate, anche dal senatore Veronesi, in alcune modifiche.

Noi riteniamo, in sostanza, che le modifiche relative all'articolo 2 introdotto dalla Camera dei deputati abbiano soprattutto carattere formale. Tuttavia esse possono essere accolte. Si tratta infatti di definire formalmente meglio la norma contenuta nell'articolo 2, distinguendo gli sciroppi ricavati da frutta succosa da quelli ricavati da frutta che non dà succo ed eliminando la parola « tintura ». Poichè la tintura non è che un aspetto dello sciroppo, si può ritenere inutile la specificazione « sciroppo o tintura », anche se tale dizione risulta già usata nella precedente legislazione sulla materia.

Il Governo sarebbe comunque più favorevole ad accogliere le modifiche nella formulazione proposta dal senatore Veronesi, e cioè: « Il nome di " sciopero da estratto di " seguito dall'indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce o bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.

Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da essa derivato o no, seguito dall'indicazione " sciroppo all'estratto di... ", completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione " sciroppo di... " completata dal nome della stessa ».

A U D I S I O . In questo caso, sottoscriverei l'emendamento presentato dal collega Veronesi.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei soltanto far presente, per completezza di informazione, un dubbio che mi è stato prospettato, e cioè che la dizione: « Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo... » non offra sufficienti garanzie per il consumatore. Il cedro, per esempio, potrebbe considerarsi un frutto dal quale si ricava del succo, anche se in minima parte. Domando se non sia il caso di precisare: « Qualora si tratti di pianta che non porta assolutamente frutta a succo ».

Quanto all'articolo aggiuntivo, anche qui il Governo preferirebbe la formulazione proposta dal senatore Veronesi, magari integrata da quella proposta dal senatore

Audisio per la parte che si riferisce all'entrata in vigore della legge.

P R E S I D E N T E . È d'accordo il senatore Audisio? Anche questo emendamento risulterebbe presentato dai senatori Veronesi e Audisio.

A U D I S I O . Sono d'accordo.

B E R N A R D I , *relatore*. Concordo anch'io con il rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, passiamo alla votazione.

Tenuto conto delle proposte di emendamento formulate dai senatori Audisio e Veronesi e delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, ritengo che, per l'articolo 2, si potrebbe adottare la seguente formulazione:

Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, modificativo dell'articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è sostituito dal seguente:

« Il nome di " sciroppo da estratto di " seguito dall'indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.

Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione " sciroppo all'estratto di... " completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione " sciroppo di... " completata dal nome della stessa ».

Metto ai voti l'articolo 2 in questa nuova formulazione.

(*È approvato*).

I senatori Veronesi e Audisio hanno presentato infine un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 2, un articolo 2-*bis* del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai produttori e confezionatori di sciroppi è tuttavia consentito di vendere, per la durata di mesi dodici dalla data della sua entrata in vigore, prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge, purchè in regola con quelle preesistenti.

Tale tolleranza è elevata a ventiquattro mesi per i commercianti di detti prodotti ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott MARIO CABONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari